

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1795 del 02/04/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DECO INDUSTRIE SOC. COOP. P.A. CON SEDE LEGALE ED ATTIVITA' DI PRODUZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DI DETERSIVI E DETERGENTI SITA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CADUTI DEL LAVORO N.2. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2025-3620 DEL 23/06/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1946 del 02/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due APRILE 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DECO INDUSTRIE SOC. COOP. P.A.** CON SEDE LEGALE ED ATTIVITA' DI PRODUZIONE E IMMAGAZZINAMENTO DI DETERSIVI E DETERGENTI SITA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CADUTI DEL LAVORO N.2. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2025-3620 DEL 23/06/2025.

### **LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-3620 del 23/06/2025 a favore della ditta Deco Industrie Soc. Coop. p.a., avente sede legale ed attività di produzione e immagazzinamento di detersivi e detergenti sita in Comune di Bagnacavallo, via Caduti del Lavoro n.2, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - SUAP - in data 16/12/2025 e acquisita da ARPAE con PG/2025/223367 - Pratica Sinadoc 38706/2025, dalla Ditta Deco Industrie Soc. Coop. p.a. (C.F./P.IVA 00069540391), avente sede legale e impianto di produzione e immagazzinamento detersivi e detersivi in Comune di Bagnacavallo, Via Caduti del Lavoro n.2, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025/3620 sopra richiamata a seguito della necessità operativa, emersa in fase di messa a regime dell'impianto, di aumentare la portata del punto di emissione esistente (E27 da 1550 Nmc/h a 2500 Nmc/h), non corrispondente al dato progettuale precedentemente autorizzato nell'AUA sopra citata;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- ✓ Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- ✓ DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- ✓ L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- ✓ D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **38706/2025**, emerge che:

- la Ditta Deco Industrie Soc. Coop. p.a. ha presentato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - SUAP - in data 16/12/2025 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2025/3620 per l'incremento di portata di un punto di emissione esistente (E27), non corrispondente al dato progettuale precedentemente autorizzato.
- La ditta dichiara che il restante assetto impiantistico emissivo rimane invariato rispetto a quanto già autorizzato e che nulla viene modificato nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura né in merito all'impatto acustico;
- questa ARPAE con nota PG/2026/2615 del 08/01/2026 comunicava al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e contestualmente veniva indetta la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito alla conformità urbanistica/edilizia (PG/2026/10550 del 20/01/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG/2026/8104 del 16/01/2026);

DATO ATTO altresì che non è pervenuto, nelle tempistiche del procedimento amministrativo, alcun parere in merito agli eventuali aspetti igienico-sanitari da parte dell'AUSL della Romagna - Servizio

Igiene Pubblica di Ravenna pertanto la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;

ACCERTATO che la Ditta Deco Industrie Soc. Coop. p.a. ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 03/01/2026;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa Deco Industrie Soc. Coop. p.a. per l'attività di produzione e immagazzinamento di detersivi e detergenti sita in Comune di Bagnacavallo, Via Caduti del Lavoro n.2 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAE di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Ravenna:

## **DETERMINA**

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025/3620 del 23/06/2025**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta **Deco Industrie Soc. Coop. p.a.** (C.F./P.IVA 00069540391), avente sede legale e impianto di produzione e immagazzinamento detersivi e detersgenti in Comune di Bagnacavallo, via Caduti del Lavoro n.2, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO che la presente Determina Dirigenziale sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025/3620 del 23/06/2025;**
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - di competenza ARPAE SAE - Modificato;
    - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di competenza comunale - Invariato;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA **ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data del precedente rilascio alla Ditta del provvedimento conclusivo (07/07/2025)** da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bagnacavallo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA  
DI RAVENNA  
*Dott.ssa Tamara Mordenti*

**Emissioni in atmosfera**

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

<b>Ditta</b>	Deco Industrie Soc. Coop. p.a.
<b>Impianto</b>	attività di produzione e immagazzinamento detersivi e detergenti
<b>Ubicazione</b>	Comune di Bagnacavallo (RA), <b>via Caduti del Lavoro n.2</b>

■ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

L'azienda, che svolge attività di produzione e immagazzinamento di detersivi e detergenti, ha presentato un'istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n.2025/3620 del 23/06/2025.

Con l'istanza depositata il proponente intende aumentare la portata sull'emissione esistente denominata E27 da 1550 Nmc/h a 2500 Nmc/h, in quanto in fase di messa a regime di tale emissione è emerso un valore di portata non corrispondente al dato progettuale. Il restante assetto impiantistico rimane invariato rispetto a quanto già autorizzato.

Le emissioni in atmosfera derivano dalle varie fasi di lavorazione: confezionamento, miscelazione, da cappe di laboratorio, da impianti termici e dall'officina; Nello stabilimento sono inoltre presenti 30 serbatoi di stoccaggio delle materie prime e additivi, dotati di tetto fisso nonché emissioni diffuse provenienti da ricambi d'aria ambiente e da vapore acqueo.

L'assetto impiantistico previsto e illustrato nell'istanza per le emissioni convogliate per cui sono previsti limiti può essere così riassunto:

<b>E1+E3</b>	Confezionamento prodotti con ipoclorito - Mixer produzione corrosivi pulizia bucato e pavimenti	esistente e non modificata
<b>E2+E4+E7</b>	Mixer produzione ammorbidenti pulizia bucato e pavimenti - Banco salamoie piatti - Banco salamoie nuova miscelazione Aspirazione fusti profumo (ex E16 e E18)	esistente e non modificata
<b>E5</b>	Confezionamento semilavorati corrosivi, pulizia bucato e pavimenti	esistente e non modificata
<b>E6</b>	Asciugatura polietilene estruso, lavaggio riciclo plastica	esistente e non modificata
<b>E8</b>	Laboratorio analisi - Banco	esistente e non modificata

<b>E9</b>	Laboratorio analisi - Cappa 1 ICME 1350 GIRI/MIN	esistente e non modificata
<b>E10</b>	Laboratorio analisi - Cappa 2 CORAL 900GIRI/MIN	esistente e non modificata
<b>E11</b>	Laboratorio R&S	esistente e non modificata
<b>E12</b>	Laboratorio R&S	esistente e non modificata
<b>E24</b>	Officina	esistente e non modificata
<b>E27</b>	conf. linea 13 - aspirazione macchina riempitrice flaconi	<b><i>modificata</i></b>

#### ■ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

##### **Emissioni per le quali non vengono indicati limiti:**

emissione E17 - Sfiato serbatoio acido cloridrico

emissione E21 - ricambi d'aria provenienti dalla sala mensa

emissione E25 - Uscita condensa sleeveratrice linea 3

emissione E26 - Uscita condensa sleeveratrice linea 11

emissione E28 - macchina sleeveratrice etichette linea 13

emissione E29 - cappa aspiraz. laboratorio microbiologia

Nello stabilimento sono inoltre presenti caldaie alimentate a metano, afferenti ai punti E13, E14, E15, E19, E20, ad uso civile e produttivo per le quali devono essere rispettati i limiti indicati per il funzionamento con tale combustibile (**Polveri=5 mg/Nmc; SOx = 35 mg/Nmc; NOx = 350 mg/Nmc**).

#### **A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

##### **PUNTO DI EMISSIONE E1+E3 - CONFEZIONAMENTO PRODOTTI CON IPOCLORITO - MIXER PRODUZIONE CORROSIVI PULIZIA BUCATO E PAVIMENTI - esistente e non modificata -**

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HCl	5	mg/Nmc
Cl <sub>2</sub>	5	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E2+E4+E7 - MIXER PRODUZIONE AMMORBIDENTI PULIZIA BUCATO E PAVIMENTI - BANCO SALAMOIE PIATTI - BANCO SALAMOIE NUOVA MISCELAZIONE - esistente e non modificata -**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

SOV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE E5 - CONFEZIONAMENTO SEMILAVORATI CORROSIVI PULIZIA BUCATO E PAVIMENTI - esistente e non modificata -**

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HCl	5	mg/Nmc
Cl <sub>2</sub>	5	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E6 - IMPIANTO DI ASCIUGATURA POLIETILENE ESTRUSO - LAVAGGIO RICICLO PLASTICA - esistente e non modificata -**

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E8 - LABORATORIO ANALISI - BANCO - esistente e non modificata -**

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m
Durata	8	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HCl	5	mg/Nmc
Cl <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E9 - LABORATORIO ANALISI - CAPPA 1 ICME - esistente e non modificata -**

Portata massima	950	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HCl	5	mg/Nmc
Cl <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E10 - LABORATORIO ANALISI - CAPPA 2 CORAL - esistente e non modificata -**

Portata massima	950	Nmc/h
Altezza minima	2,3	m
Durata	2	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HCl	5	mg/Nmc
Cl <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E11 - LABORATORIO R&S - esistente e non modificata -**

Portata massima	170	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	2	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HCl	5	mg/Nmc
Cl <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E12 - LABORATORIO R&S - esistente e non modificata -**

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	2	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

HCl	5	mg/Nmc
Cl <sub>2</sub>	5	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE E24 - OFFICINA - esistente e non modificata -**

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	1	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE N. E27 – CONFEZIONAMENTO SEMILAVORATI PIATTI, AMMORBIDENTI, PAVIMENTI LINEA 13 - modificata -**

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

SOV	50	mg/Nmc
-----	----	--------

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche. Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di

Misurazione” previa detrazione di incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME**

- 1. Per il punto di emissione E27, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall’art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all’atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
  
2. In ottemperanza all’art. 269 comma 6 del D.Lgs. n 152/2006 e smi, per l’emissione E27 il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, ad ARPAE SAE, al Servizio territoriale (ST) ARPAE competente e al Comune di Bagnacavallo nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - a. la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - b. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime;
  
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; ARPAE SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAE, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
  
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione

dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime del punto di emissione E27 modificato, il **30/09/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
6. **DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale la seguente periodicità:**
  - un autocontrollo analitico con frequenza annuale per le emissioni indicate con: **E1+E3; E2+E4+E7; E5; E6;**
  - un controllo amministrativo per **E24 - Officina - con annotazione mensile del consumo di materiale per saldatura utilizzato;**
  - la manutenzione annuale su tutte le caldaie.
7. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

### **C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE**

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo

di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

#### **D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
3. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

#### **E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE**

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in

modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

## F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

2. I sistemi di **accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a

0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

## G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1), **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	


**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**2. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## Planimetria emissioni "2 SCHEDA C D - Planimetria gener"



**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura****■ INTRODUZIONE**

<b>Ditta</b>	Deco Industrie Soc. Coop. p.a.
<b>Impianto</b>	attività di produzione e immagazzinamento detersivi e detergenti
<b>Ubicazione</b>	Comune di Bagnacavallo (RA), <b>via Caduti del Lavoro n.2</b>

**■ PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La ditta svolge attività di produzione detersivi e nel contesto del proprio ciclo produttivo produce acque di scarico caratterizzate dalla presenza di fosforo, tensioattivi, solidi sospesi, cloruri, aldeide come HCHO, che vengono inviate allo scarico finale in rete fognaria pubblica unitaria dopo un opportuno trattamento;

**le acque reflue industriali prodotte nello stabilimento sono costituite da:**

- acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di detersivi ad uso domestico svolte all'interno dello stabilimento e inviate in vasche di equalizzazione (vasca A da 19 mc e vasca B da 25 mc) e in due serbatoi (serbatoi C e D da 45 mc ciascuno) e dopo tale trattamento sono scaricate in rete fognaria pubblica (il trattamento finale degli scarichi avviene nel depuratore di Via Cogollo n. 1 a Bagnacavallo) previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento denominato "CAMP". Nello specifico tali acque reflue sono costituite da:
  - acque di lavaggio dei mixer di miscelazione, delle riempitrici, reflui di lavaggio dei serbatoi, acque di lavaggio di contenitori e dei pavimenti dei locali di produzione;
  - acque ricche di sali in uscita dai due impianti di trattamento, di cui uno dedicato al pozzo e il secondo alla quota parte di acqua da acquedotto;
- acque reflue industriali derivanti dai lavaggi del piazzale esterno di stoccaggio e di carico/scarico materie prime chimiche (della superficie di 950 mq). Tali acque reflue sono, in assenza di pioggia, inviate sempre nelle vasche di equalizzazione (flusso b1); in caso di pioggia invece sono per i primi 15 minuti inviate alle vasche di equalizzazione e dopo i primi 15 minuti di pioggia deviate verso la rete fognaria bypassando la vasca di equalizzazione (B) in quanto ritenute "non più contaminate" (flusso b2). Le acque reflue industriali derivanti dal piazzale di stoccaggio e carico/scarico materie prime sono scaricate in rete fognaria pubblica previo passaggio nel nuovo pozzetto ufficiale di prelevamento.

**La planimetria della rete fognaria già allegata alla precedente AUA (Elaborato denominato "A-01 FOG\_00"), e la tavola di particolare (anch'essa denominata "A-01 FOG\_00"), vengono comunque riallegate alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.**

## ■ PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e mensa), unicamente gli scarichi derivanti da produzione e commercializzazione detersivi unitamente alle acque di prima pioggia del piazzale di carico e scarico materie prime (area da 950 mq) recapitanti nel pozzetto di prelievo denominato "CAMP" e scarico di acque reflue industriali da piazzale di carico e scarico materie prime (pozzetto di prelievo denominato "PCVD1");
2. Lo scarico delle acque reflue industriali, dopo pretrattamento, nel pozzetto ufficiale di prelievo "CAMP", deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06, ad eccezione di alcuni parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
  - BOD5  $\leq$  4.000 mg/l
  - COD  $\leq$  7.500 mg/l
  - SST  $\leq$  1.000 mg/l
  - Grassi e oli animali e vegetali  $\leq$  400 mg/l
  - Fosforo totale  $\leq$  200 mg/l
  - Azoto nitroso  $\leq$  50 mg/l
  - Cloro attivo libero  $\leq$  10 mg/l
  - Tensioattivi totali  $\leq$  1.500 mg/l
3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 60.000 mc/anno e 200 mc/giorno che dovranno essere laminati nelle 24 ore. HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
4. Lo scarico delle acque reflue industriali nel pozzetto ufficiale di prelievo "PCVD1" (flusso di scarico b2), deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06;
5. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del vigente Regolamento Comunale di fognatura;
6. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali di lavorazione e di prima pioggia:
  - **Sistema di serbatoi di accumulo ed omogeneizzazione**
  - **Sistema di correzione del pH**

- **Sistema di valvole deviatrici di flusso**
  - **Misuratore di portata elettromagnetico piombato da HERA, con caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato di Accreditamento ISO 17025:2005**
  - **Campionatore automatico, modello e posizione concordati con HERA**
  - **Pozzetti ufficiali di prelevamento.**
8. Al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia della gestione dell'area di piazzale (950 mq), la ditta ha ottenuto l'approvazione dello Studio per la caratterizzazione qualitativa delle acque reflue industriali scaricate attraverso la valvola deviatrice n.1 derivanti dal piazzale esterno di stoccaggio/carico/scarico materie prime (flusso b2). Lo studio dovrà essere attuato entro 6 mesi dall'approvazione di ARPAE. Entro 3 mesi dal termine dello studio dovrà essere presentata ad ARPAE SAE e ad ARPAE ST, una relazione tecnico illustrativa delle risultanze;
  9. Al fine di garantire il corretto funzionamento della strumentazione/manufatti dedicati alla gestione delle acque reflue industriali del piazzale di stoccaggio materie prime, dovranno essere eseguiti periodici controlli e manutenzioni alle valvole 1 e 2, al relativo quadro elettrico, al sensore di pioggia e al temporizzatore. La documentazione attestante le manutenzioni dovrà essere conservata all'interno di un apposito registro allo scopo predisposto e lasciata a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a 24 mesi. In caso di anomalie/guasti della suddetta strumentazione la ditta dovrà registrare l'evento e redigere nota tecnica, da conservare per almeno 24 mesi, con la descrizione dettagliata della gestione delle acque reflue industriali derivanti dal piazzale esterno di carico/scarico materie prime e delle azioni di ripristino del sistema, in linea con la procedura operativa già presente presso lo stabilimento;
  10. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali all'interno dei rispettivi pozzetti ufficiali di campionamento che attesti la conformità ai valori limite di emissione autorizzati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e trasmessi via PEC con cadenza triennale ad ARPAE SAE e ad ARPAE ST; i parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, COD, BOD5, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Solidi Sospesi Totali, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Aldeidi, Grassi e oli animali, Cloro attivo libero;
  11. I sigilli apposti alla strumentazione di misura potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
  12. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura - e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura;
  13. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

14. Gli sversamenti accidentali di prodotti e materie prime non potranno in nessun modo essere inviati in fognatura;
15. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
16. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
17. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE SAE e ad ARPAE ST, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
18. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
19. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
20. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
21. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
22. Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dovrà essere sempre accessibile agli organi di vigilanza ed essere posizionato e mantenuto in modo tale da garantire l'accessibilità in ogni momento permettendo il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. La Ditta dovrà inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico. Al suo interno dovrà essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente atto a consentire il campionamento dello scarico.





**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**